

# **REGOLAMENTO PROVINCIALE della GILDA degli Insegnanti di Milano**

**Approvato dall'Assemblea straordinaria del 20 marzo 2002**  
con le modifiche apportate dall'Assemblea dei delegati  
del 23 maggio 2003, del 9 ottobre 2003, del 23 febbraio 2006,  
del 28 febbraio 2008, del 18 Maggio 2012 e del **6 Maggio 2016**  
e **dall'Assemblea Provinciale degli Iscritti del 21 ottobre 2021**

## **Art. 1 Organi provinciali della GILDA di Milano**

Gli organi provinciali della GILDA degli insegnanti di Milano fanno riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale della GILDA degli insegnanti e dal Regolamento Nazionale di attuazione; durano in carica quattro anni e sono:

- l'Assemblea Provinciale degli Iscritti
- la Direzione Provinciale e i Delegati all'Assemblea Nazionale
- il Coordinatore Provinciale
- il Collegio Provinciale dei Probiviri
- il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti

## **Art. 2 Assemblea Provinciale degli Iscritti**

a) L'Assemblea Provinciale degli Iscritti dei delegati delle Istituzioni scolastiche è il massimo organo della GILDA degli insegnanti a livello provinciale, elegge la Direzione provinciale ed ha poteri e di indirizzo generale politico.

b) Partecipano con diritto di voto all'Assemblea Provinciale gli Iscritti alla GILDA degli Insegnanti di Milano, registrati da almeno 1 mese.

Gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti in pensione, previo versamento della quota associativa annuale pensionati, possono partecipare all'Assemblea Provinciale ed esprimere un singolo voto; non possono esercitare il diritto di voto tramite delega.

c) L'Assemblea Provinciale ogni quattro anni ha valore di Congresso, elegge gli Organi Statutari, il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti. L'Assemblea Provinciale con carattere congressuale per l'elezione degli Organismi Statutari si deve comunque svolgere prima dell'Assemblea congressuale nazionale e secondo le scadenze previste dal regolamento nazionale.

d) Al momento del suo insediamento i partecipanti eleggono per alzata di mano l'ufficio di presidenza per i lavori assembleari formato da tre delegati di cui uno funge da presidente e uno da verbalizzante.

e) Nel caso si debba procedere ad elezioni di membri di Organismi Statutari i partecipanti eleggono per alzata di mano la Commissione elettorale, composta da un Presidente e da due scrutatori. La commissione consegnerà una scheda di voto per ogni diritto di voto esprimibile.

f) Ogni incarico elettivo ha la durata di quattro anni e comunque fino alla successiva elezione nell'Assemblea Provinciale con carattere congressuale.

g) Durante l'anno l'Assemblea Provinciale viene convocata dal Coordinatore Provinciale. La convocazione dell'Assemblea Provinciale avviene di norma con 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione, con affissione all'albo della sede provinciale, con pubblicazione su tutti gli strumenti informativi della GILDA provinciale. Nel caso di elezioni di organismi la convocazione viene effettuata anche tramite lettera con posta elettronica e ordinaria agli aventi diritto.

h) L'Assemblea ha capacità deliberante qualunque sia il numero dei partecipanti. Il Coordinatore Provinciale è responsabile della regolarità della convocazione.

i) Le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti, tranne le delibere per la modifica del regolamento che vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai presenti.

l) La Gilda di Milano può articolarsi in sezioni di carattere territoriale e/o per grado di scuola, previa delibera della Direzione provinciale, così come previsto dall'art. 3 del Regolamento nazionale.

### **Art. 3 Direzione Provinciale e Delegati all'Assemblea Nazionale**

a) Fanno parte della Direzione Provinciale numero 9 eletti dall'Assemblea Provinciale di cui all'art.2 . L'elezione avviene a scrutinio segreto e con le modalità previste dall'art. 2.

b) Ogni iscritto GILDA può presentare la sua candidatura purché sia iscritto alla GILDA da almeno un anno. La candidatura deve pervenire in forma scritta cinque giorni prima della data dell'Assemblea prevista per l'elezione della Direzione, per essere affissa all'albo della sede. Eventuali candidature successive debbono essere accettate dall'Assemblea stessa con voto a maggioranza.

c) Il candidato alla Direzione provinciale non deve rivestire incarichi direttivi in altre associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.

d) Le elezioni dei membri della Direzione Provinciale saranno attuate a scrutinio segreto. Ciascun elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari a due terzi degli eligendi. In caso di parità di voti sarà considerato eletto il candidato anagraficamente più anziano.

e) Nel caso di successive dimissioni di membri della Direzione Provinciale, la Direzione Provinciale stessa provvede alla surroga con i primi dei non eletti. Nel caso non sia possibile procedere alla surroga la Direzione Provinciale convocherà l'Assemblea Provinciale.

f) Nella sua prima riunione la Direzione Provinciale si insedia ed elegge il Coordinatore Provinciale, tra i tre membri che hanno riportato il maggior numero di preferenze nelle elezioni dell'Assemblea, previa esclusione di chi ha dichiarato l'indisponibilità. Elegge subito dopo il Vice Coordinatore e il Tesoriere.

g) Sono delegati all'Assemblea Nazionale della Gilda degli Insegnanti il Coordinatore Provinciale, il Vice Coordinatore e un terzo membro designato dalla DP. I delegati all'Assemblea Nazionale rappresenteranno in egual misura il numero delle deleghe della Provincia di Milano e in caso di resti tali deleghe sono attribuite al Coordinatore o al Vice Coordinatore. In caso di assenza sia del Coordinatore sia del Vice Coordinatore, i resti vanno assegnati ad altri membri designati di volta in volta. La Direzione Provinciale elegge i Delegati all'Assemblea Provinciale e Regionale della FGU.

h) La mancata partecipazione immotivata per tre riunioni consecutive ai lavori della Direzione Provinciale comporta la decadenza dalla carica di membro della Direzione. Il membro decaduto viene sostituito con la surroga di cui al punto e) del presente articolo.

i) Ogni membro della Direzione ha diritto a un voto, le delibere vengono votate a maggioranza, la riunione è valida solo in presenza del numero legale definito nella metà più uno dei membri della Direzione Provinciale.

j) La Direzione Provinciale è convocata dal Coordinatore Provinciale o su richiesta di un terzo dei suoi membri e si riunisce di norma una volta al mese o e nei casi in cui il Coordinatore ne ravveda la necessità. I membri della Direzione vengono convocati almeno cinque giorni prima, o, in caso di particolare urgenza, 24 ore prima.

k) La Direzione Provinciale adotta il Regolamento contabile; approva il bilancio consuntivo e quello di previsione, che sono a disposizione di tutti i soci, entro il primo bimestre dell'anno successivo; attua le delibere assembleari, prepara le riunioni delle assemblee istituzionalmente previste, promuove e progetta lo sviluppo dell'associazione. Mantiene, attraverso suoi membri designati, i rapporti con le altre organizzazioni sindacali, politiche e con la stampa. Predispose tutti gli elementi per la partecipazione e per la campagna elettorale nelle elezioni RSU e in tutti gli organismi rappresentativi dei docenti. Formula le proposte all'Assemblea Nazionale in materia di distacchi e di esoneri; designa delegati per le contrattazioni decentrate; affida incarichi di responsabilità settoriale e territoriale; affida compiti organizzativi e di cura del contenzioso; regola nel complesso l'apertura della sede e gli oneri d'impegno che ne derivano.

#### **Art. 4 Compiti e competenze del Coordinatore Provinciale**

a) Cura la convocazione della Direzione Provinciale.

b) Cura i rapporti con gli organi regionali e nazionali dell'Associazione.

c) Cura a livello provinciale i rapporti con le forze politiche, con le altre componenti sindacali e con la stampa, nei limiti del mandato della Direzione Provinciale e in collaborazione con altri membri eventualmente designati dalla Direzione stessa.

d) Rappresenta istituzionalmente la GILDA degli Insegnanti per la provincia di Milano presso gli uffici scolastici provinciali.

e) Predispose gli elementi utili per una corretta convocazione della Direzione Provinciale e dell'Assemblea Provinciale.

#### **Art. 5 Compiti e competenze del Tesoriere Provinciale**

a) Redige sulla base degli indirizzi economici e amministrativi della Direzione Provinciale il conto consuntivo e preventivo.

b) Attua le delibere di spesa della Direzione Provinciale. Redige di concerto con il Coordinatore Provinciale e il Vice Coordinatore la situazione trimestrale di cassa e informa la Direzione Provinciale della situazione aggiornata.

c) Tiene il Registro delle entrate e delle uscite e conserva la documentazione relativa.

d) Cura i conteggi e i versamenti alle province federate, a quelle non ancora autonome, ai responsabili territoriali, e i rimborsi spese nei limiti del Regolamento contabile e delle delibere della Direzione Provinciale.

## **Art. 6 Compiti e competenze del Vice Coordinatore Provinciale**

Sostituisce in caso di assenza o impedimento il Coordinatore Provinciale; organizza in collaborazione con il Coordinatore e con il Tesoriere le iniziative della GILDA degli Insegnanti provinciale e le attività della sede.

## **Art. 7 Rappresentanza nei contratti economici con terzi**

Ai fini dei contratti economici con terzi, compresi i rapporti di conti correnti, rappresentano pro-tempore la Gilda Provinciale di Milano il Coordinatore Provinciale, il Tesoriere e il Vice Coordinatore Provinciale.

## **Art. 8 Il Collegio Provinciale dei Probiviri**

a) Il Collegio Provinciale dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Provinciale di cui all'art. 2, è il massimo organo di garanzia dell'associazione a livello provinciale; è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti.

b) I membri del Collegio sono eletti a scrutinio segreto; gli elettori possono esprimere fino a 3 preferenze. In caso di parità di voti riportati sarà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

c) Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente.

d) Al Collegio Provinciale dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo Statuto della GILDA e al Regolamento provinciale degli atti adottati dagli organi dell'Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'associazione. Le decisioni sono appellabili al Collegio Nazionale dei Probiviri.

e) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta.

f) Il Collegio Provinciale dei Probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti della GILDA provinciale e di iscritti che ricoprono cariche elettive o di responsabilità.

g) Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie contro deduzioni entro il termine di dieci giorni. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione.

h) La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Associazione. Il candidato al Collegio dei Probiviri non deve rivestire incarichi direttivi in altre associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.

i) Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell'infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l'espulsione dall'Associazione. Contro tali decisioni si può ricorrere ai Probiviri Nazionali.

## **Art. 9 Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori dei Conti**

a) Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori per il controllo dei conti è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea provinciale; vigila sugli atti amministrativi e contabili dell'Associazione; accompagna con una propria relazione il Conto consuntivo annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra effettivi e supplenti. I membri del Collegio sono eletti a scrutinio segreto; gli elettori possono esprimere fino a 3 preferenze. In caso di parità di voti riportati sarà eletto il candidato anagraficamente più anziano.

b) Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente. I membri del Collegio non possono ricoprire incarichi in Direttivi provinciali e nazionali e in Collegi di Probiviri; la carica non è incompatibile con analogo incarico di controllo contabile in altra provincia o nazionale dell'Associazione stessa e il candidato non deve rivestire incarichi direttivi in altre associazioni sindacali e professionali della scuola e in partiti politici.

## **Art. 10 Norma finale**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Nazionale.

*Regolamento approvato dall'Assemblea Provinciale svoltasi a Milano il 21 ottobre 2021*